

Rg n. 6112/2024



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Sezione terza civile

Oggi 28.06.2024, alle ore 15.20, innanzi al dott. Luca Martinat, sono comparsi:

per parte appellante l'avv. Fanelli;

per parte convenuta l'avv. Giacolono.

È altresì presente il Gop in tirocinio dott. Marcello Picchio.

Il Giudice, preso atto, invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ex art. 437 c.p.c.

L'avv. Fanelli contesta la decisione del Giudice di Pace in punto difetto di procura e rappresentanza in primo grado. Sul merito si richiama al ricorso, essendo il telelaser stato solo oggetto di approvazione, come statuito dalla Cassazione di recente (10505/2024); chiede l'accoglimento del ricorso.

L'avv. Giacolono si richiama alla comparsa ed insiste per il rigetto dell'appello, ritiene corretta la decisione del Giudice di Pace in punto delega. Si richiama a precedenti di questo Tribunale a lei favorevoli, e ricorda che gli apparecchi erano stati acquistati quando non esisteva l'omologazione per mancanza dei decreti attuativi, ma solo l'approvazione.

Il Giudice a questo punto si ritira in camera di consiglio ed i procuratori delle parti si allontanano dall'aula, previo esonero da parte del Giudice a presenziare alla lettura della sentenza all'esito della camera di consiglio.

Il Giudice

Luca Martinat



Terminata la camera di consiglio, alle ore 15.50, viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale d'udienza, assenti i procuratori delle parti, come segue:



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE**

Il Giudice, dott. Luca Martinat, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 6112/2024 del R.G. Civ.

promossa da

, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Fanelli, presso il cui studio in
Torino, , è elettivamente domiciliata in forza di procura speciale in atti;

RICORRENTE in appello

contro

Comune di Torino, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Giacolono, ed elettivamente
domiciliato in Torino, via Corte di Appello n. 16, presso l'Avvocatura comunale;

RESISTENTE

Oggetto: Appello ex art. 437 c.p.c., Opposizione ad ordinanza ingiunzione C.d.S.

Conclusioni precisate dalle parti all'udienza di discussione del 24.05.2024:

Per la ricorrente in appello:

*"Voglia l'Ecc.mo Tribunale,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,*



riformare l'impugnata sentenza n. 3751/2023 del Giudice di Pace di Torino, pubblicata il 14/12/2023 e, in accoglimento dell'opposizione, dichiarare nullo e/o annullare siccome illegittimo il verbale di contestazione del Comune di Torino n. 224231/2023/W del 30/4/2023, notificato in data 8/6/2023.

Con il favore di competenze e spese di giudizio.

Per la denegata e non creduta ipotesi di rigetto del presente appello, si chiede che la sanzione venga contenuta nel minimo edittale, con compensazione delle spese dei due gradi di giudizio".

Per il resistente:

"Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversaria deduzione, eccezione ed istanza; se del caso, anche provvedendo nelle forme e con le modalità di cui agli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.:

In via principale

Respingere l'avversario appello poiché infondato in fatto e diritto, per l'effetto confermando la sentenza del Giudice di Pace di Torino (dott. Accossato) n. 3751 del 14 dicembre 2020 e adottando ogni conseguente statuizione.

In subordine

Per la denegata e non creduta ipotesi in cui si ritengano fondate le censure di cui al primo motivo di appello, comunque respingere tutti i motivi di contestazione svolti avverso il verbale meccanizzato di P.M. n. 224231/2023/W del 30 aprile 2023, oggetto di originario gravame, confermandone in toto la legittimità.

In ogni caso

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55, oltre a spese generali nella misura del 15% ex art. 2 e ad oneri riflessi ex art. 1, comma 208, L. n. 266/2005 (23,8% sull'imponibile), trattandosi di patrocinio reso da Avvocatura interna all'Ente. Iva e Cpa non dovute".

MOTIVI DELLA DECISIONE

- 1) Con il ricorso oggetto del presente procedimento proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 3751/2023 che aveva respinto la sua opposizione avverso il verbale di contestazione n. 224231/2023/W del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Torino, notificato in data 8/6/2023, a mezzo del quale gli veniva contestata, quale proprietario del veicolo la violazione dell'art. 142, comma 9 del



Verbale di prima udienza n. cronol. 3223/2024 del 28/06/2024

Codice della Strada (eccesso di velocità), asseritamente commessa in Torino, corso Grosseto n. 18, ed accertata a mezzo rilevatore automatico di infrazione in postazione fissa Telelaser TruCam HD matr. TCoo8483.

Avverso il suddetto verbale di accertamento presentava tempestivo ricorso innanzi al Giudice di Pace di Torino con delega per la rappresentanza ex artt. 82 e 317 c.p.c. al dott. Mario Gatto, allegando: 1) l'illegittimità dell'accertamento per essere stato effettuato mediante apparecchio semplicemente approvato dal Ministero e non omologato come imposto dalla legge; 2) l'illegittimità del verbale per mancanza della contestazione immediata in assenza di idonea giustificazione nel verbale; 3) l'illegittimità del verbale per difetto di prova della presegnalazione e visibilità della postazione di controllo; 4) l'inadeguatezza della prova fotografica.

Il Comune di Torino contestava avanti al Giudice di Pace la fondatezza del ricorso dal momento che l'apparecchio telelaser era stato oggetto di taratura periodica, dal momento che la presenza del telelaser era stato adeguatamente segnalato e dal momento che il prefetto, con proprio decreto, aveva autorizzato l'installazione dell'autovelox, essendo poi stata impossibile la contestazione immediata a causa della velocità assai elevato del veicolo.

Il Giudice di Pace di Torino, quindi, con l'impugnata sentenza dichiarava inammissibile il ricorso per mancata sottoscrizione del ricorso da parte di un soggetto autorizzato posto che il ricorrente aveva delegato a rappresentarlo nel giudizio ex artt. 82 e 317 c.p.c. il dott. Mario Gatto, mentre il ricorso era stato sottoscritto da un soggetto terzo, ovvero Globalconsumatori ODV, Associazione Nazionale Consumatori.

Con il presente appello contestava la correttezza della sentenza di primo grado formulando i seguenti motivi di appello 1) la normativa consentiva alla parte di delegare la propria rappresentanza nel processo ad altro soggetto, anche non avvocato, dovendo in ogni caso essere assegnato alla parte un termine per regolarizzare la rappresentanza ex art. 182 c.p.c.; 2) l'illegittimità dell'accertamento per essere stato effettuato mediante apparecchio semplicemente approvato dal Ministero e non invece omologato come prescritto dalla normativa vigente; 3) l'illegittimità del verbale per mancanza della contestazione immediata in assenza di idonea giustificazione nel verbale; 4) l'illegittimità del verbale per difetto di prova della presegnalazione e visibilità della postazione di controllo; 5) l'inadeguatezza della prova fotografica.



Verbale di prima udienza n. cronol. 3223/2024 del 28/06/2024

Si costituiva infine in giudizio il Comune di Torino, il quale chiedeva la reiezione del ricorso in appello per infondatezza dei motivi d'impugnativa in esso dedotti.

All'udienza di discussione le parti ribadivano le proprie posizioni.

2) Ciò posto, il primo ed il secondo motivo di appello sono fondati.

Infatti, la valutazione del Giudice di Pace che ha ravvisato come la rappresentanza ex artt. 82 e 317 fosse stata delegata al dott. Mario Gatto personalmente mentre il ricorso era stato sottoscritto da altro soggetto giuridico (ovvero Globalconsumatori ODV in persona di Mario Gatto) è indubbiamente corretta, ma avrebbe dovuto portare il Giudice di primo grado ad assegnare alla parte un termine per la regolarizzazione della rappresentanza, cosa non avvenuta.

Infatti, l'art. 182 c.p.c. nel testo risultante dall'ultima novella (quella del 2022) ha equiparato l'ipotesi della procura nulla ma esistente a quella della procura del tutto mancante prevedendo che *"quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione"*.

Nel caso di specie, pertanto, il Giudice di primo grado, constatata l'assenza di procura in capo a Globalconsumatori ODV, avrebbe dovuto assegnare un termine perentorio per il suo rilascio, a differenza di quanto accadeva nella formulazione del previgente art. 182 c.p.c., che escludeva la possibilità di sanatoria in caso di mancanza assoluta della procura (Cass. n. 37434/22).

Non rilevano, invece, le deduzioni dell'appellante in punto possibilità di delegare la rappresentanza avanti al Giudice di Pace a soggetto non rivestente la qualifica di avvocato, perché detta questione (pur corretta) non è alla base della decisione impugnata, la quale è semplicemente fondata sull'assunto (di per sé veritiero) che il ricorso è stato sottoscritto da soggetto giuridico diverso da quello che ricevette la delega da

Dal momento che nel giudizio di appello si è regolarmente costituito a mezzo di avvocato e dal momento che il vizio della sentenza impugnata non conduce alla restituzione del fascicolo al Giudice *a quo*, allora il ricorso originario deve essere esaminato nel merito.



3) Il motivo d'appello relativo alla mancanza di omologazione dell'apparecchio telelaser, essendo esso stato solamente approvato, deve ritenersi fondato, come da recente giurisprudenza della Corte di Cassazione cui questo Giudice intende adeguarsi, pur dandosi atto che il precedente orientamento maggioritario di questo Tribunale affermava la tesi contraria.

Con la sentenza n. 10505/2024, infatti, la Suprema Corte ha così argomentato *"la questione diritto sottoposta all'attenzione del Collegio consiste nello stabilire se possa ritenersi, sul piano giuridico, equipollente all'omologazione la sola preventiva approvazione dell'apparecchio (procedimento al quale, invece, lo stesso strumento elettronico era stato - altrettanto incontestatamente - sottoposto nel caso in discorso).*

Per affrontare adeguatamente la specifica tematica che viene in rilievo in questa sede è necessario porre, imprescindibilmente, riferimento alle norme legislative di ordine primario (prevalenti su quelle secondarie e di carattere regolamentare-amministrativo), e, sulla base delle stesse, partire da due argomentazioni indiscutibili:

- la prima è che, letteralmente, l'art. 142, comma 6, c.d.s. parla solo di "apparecchiature debitamente omologate", le cui risultanze – si sottolinea - sono considerate "fonti di prova" per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità (la stessa espressione – sempre in funzione della valutazione della legittimità dell'accertamento – si rinviene, peraltro, nell'art. 25, comma 1, lett. a) della legge n. 120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 c.d.s., con riguardo ai tratti autostradali);

- la seconda è che il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione e di esecuzione del c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992) – il quale disciplina i "controlli ed omologazioni" (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, c.d.s.) – contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (dove la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili).

Infatti, il suo secondo comma stabilisce che:

L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (...).



Verbale di prima udienza n. cronol. 3223/2024 del 28/06/2024

Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità.

Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che:

Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2.

Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che:

Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante.

E', quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.

L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021).

Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle



verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica e ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024).

Naturalmente non possono avere un'influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono essere derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo.

Alla stregua di queste ultime l'art. 142, comma 6, c.d.s. andrebbe "letto in connessione con l'art. 45, comma 6, dello stesso c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione".

Senonché, è evidente che il citato art. 45, comma 6, c.d.s. – per quanto già posto in risalto in precedenza - non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i "mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni", taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione "debitamente omologati" impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire "fonte di prova" per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)".

Alla luce di quanto precede il ricorso deve essere accolto, con annullamento del verbale impugnato ed assorbimento degli altri motivi di appello, essendo irrilevante che il D.M. Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017 legittimasse l'uso di apparecchi semplicemente approvati (come sostenuto dalla difesa del Comune), non potendo tale norma derogare al contenuto della fonte primaria, come statuito dalla sentenza appena citata (parte sottolineata dallo scrivente).



4) Le spese di lite del presente giudizio vanno integralmente compensate alla luce della novità rappresentata dalla sentenza della Corte di Cassazione sopra citata (datata aprile 2024) e della presenza antecedentemente di orientamenti giurisprudenziali opposti seguiti da questo Tribunale:

P. Q. M.

Il Tribunale,
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta,
nel contraddittorio fra le parti,
in totale riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 3751/2023:

ANNULLA il provvedimento impugnato.

COMPENSA integralmente le spese di lite.

Così deciso in Torino, addì 28.06.2024.

Il Giudice
Luca Martinat

